



ORDINANZA N. 63 DEL 10/12/2024
SETTORE: SINDACO

OGGETTO:	DIVIETO DI ACCENSIONE DI ARTICOLI PIROTECNICI (FUOCHI D'ARTIFICIO, PETARDI, RAZZI E MORTARETTI) CON EFFETTO DI SCOPPIO IN ALCUNE AREE E PUBBLICHE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE
-----------------	--

IL SINDACO

Premesso che:

- è diffusa la consuetudine di celebrare festività, ricorrenze civili o religiose ed eventi particolari con l'utilizzo di materiali e articoli pirotecnici, petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;
 - tale usanza implica un oggettivo pericolo essendo spesso questi artifici pirotecnici, anche quelli per i quali è ammessa la vendita al pubblico, dotati di un potenziale rischio per la salute tale da provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
 - in conseguenza di tali pratiche si possono determinare effetti negativi per la quiete pubblica, la sicurezza, l'incolumità delle persone e degli animali da affezione;
 - l'uso improprio di tali prodotti, implicando un oggettivo pericolo, senza l'adozione delle necessarie precauzioni atte ad evitare pericoli e danni diretti ed indiretti, minaccia l'integrità fisica delle persone e degli animali, esponendo altresì ai medesimi rischi l'ambiente urbano inteso sia come l'insieme materiale dei beni pubblici e privati, sia come l'habitat di convivenza uomo/natura.
- Visto l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico Autonomie Locali";

ORDINA

Per il periodo dal 10 Dicembre 2024 al 7 Gennaio 2025 il divieto di accensione e il lancio di articoli pirotecnici con effetto di scoppio, a miccia o sfregamento (fuochi d'artificio, petardi, razzi e mortaretti), appartenenti alle seguenti categorie:

- Fuochi d'artificio: categorie F2, F3, F4.
- Articoli pirotecnici teatrali: T1, T2.
- Altri articoli pirotecnici: categorie P1, P2.
- Tipologia "Petardo".
- Tipologia "Razzo".

In tutte le aree centrali e pubbliche maggiormente frequentate per manifestazioni o svago, incluse le

aree dedicate al gioco dei bambini e allo sgambo degli animali del territorio comunale.

Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Comune su richiesta scritta e motivata in occasione di particolari manifestazioni.

L'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Qualora commessa in prossimità di animali o aree per il loro sgambo, nonché in aree gioco per bambini, la sanzione sarà aumentata da € 75,00 a € 500,00. I Carabinieri, la Polizia di Stato e ogni altra Forza di Polizia sono incaricati della vigilanza e dell'accertamento delle violazioni, che potranno comportare anche il sequestro e la confisca degli articoli pirotecnici.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
salvatore neri / Uanataca S.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*